

MEMORANDUM D'INTESA

TRA

L'ONTARIO SECURITIES COMMISSION

E

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

MEMORANDUM D'INTESA

La Ontario Securities Commission e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, riconoscendo la crescente attività internazionale nei mercati dei valori mobiliari e la conseguente necessità di cooperazione reciproca nelle problematiche relative all'applicazione della normativa italiana e canadese nel settore dei valori mobiliari, hanno concluso il seguente accordo relativo alle richieste di assistenza tra le medesime Autorità:

Articolo 1: Definizioni

Ai fini del Memorandum d'Intesa (in prosieguo denominato anche "Intesa"):

- (a) "Autorità" significa:
 - (i) la Ontario Securities Commission; oppure
 - (ii) la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

- (b) "Autorità interpellata" significa: un'Autorità a cui viene fatta una richiesta ai sensi dell'Intesa;

- (c) "Autorità richiedente" significa: un'Autorità che fa una richiesta ai sensi dell'Intesa;

- (d) "persona" significa: persona fisica o giuridica, associazioni, partnership, governo, enti pubblici territoriali, aziende autonome e di pubblica utilità, fiduciario;

- (e) "emittente" significa: una persona che emette o propone di emettere un qualsiasi valore mobiliare;

- (f) "attività d'investimento" significa: consulenti, servizi di consulenza, società d'investimento, altri organismi d'investimento collettivo, banche



d'investimento, broker e dealer e altri soggetti che svolgono le stesse funzioni;

- (g) "procedure relative al perfezionamento delle transazioni" significa: la cassa di compensazione e garanzia o gli agenti abilitati al trasferimento di valori mobiliari;
- (h) "leggi o regolamenti" significa: leggi e regolamenti, indirizzi applicabili negli ordinamenti cui appartengono le Autorità, in materia di mercati mobiliari, compresi, senza limitazione quelli riguardanti:
- (i) l'insider trading;
- (ii) l'erronea rappresentazione o l'uso di pratiche fraudolente, ingannevoli e manipolative nella offerta, acquisto o vendita di qualsiasi titolo;
- (iii) gli obblighi relativi alle comunicazioni periodiche o gli adempimenti attinenti alle modifiche nel controllo di una società;
- (iv) gli obblighi di persone fisiche o giuridiche, emittenti o di prestatori di servizi d'investimento di fornire una completa e fedele diffusione delle informazioni rilevanti per gli investitori;
- (v) gli obblighi di prestatori di servizi d'investimento e dei soggetti interessati alle procedure relative al perfezionamento delle transazioni, in connessione con i requisiti finanziari, operativi o altri requisiti nonchè l'obbligo di tenere un comportamento corretto nell'offerta e nella vendita dei valori mobiliari e nell'esecuzione delle transazioni;
- (vi) qualifiche e requisiti finanziari per coloro che detengono partecipazioni in o sono controllati da società emittenti, imprese d'investimento o soggetti che intervengono nelle procedure relative al perfezionamento delle transazioni in valori mobiliari.

Articolo 2: Scopo dell'Assistenza

1. Le Autorità provvederanno a fornire la più ampia reciproca assistenza, nei limiti previsti dalla legge, come previsto nell'Intesa. Tale assistenza è volta a facilitare lo scambio d'informazioni tra le predette Autorità con riferimento a fatti

in relazione ai quali è necessaria una indagine per verificare se una persona ha violato leggi o regolamenti del paese dell'Autorità richiedente o in relazione ad una procedura volta alla repressione di un illecito o all'incriminazione o ogni indagine ad essa relativa.

2. Ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, l'assistenza prevista dall'Intesa, include:

- a) consentire l'accesso alle informazioni dell'Autorità interpellata;
- b) ricevere dichiarazioni da persone;
- c) ottenere documenti da persone soggette al loro controllo.

3. Le Autorità riconoscono che possono non disporre, in ogni circostanza, del potere di fornire l'assistenza di cui all'Intesa. Nei limiti sopra indicati, le Autorità intendono fornire o, altrimenti, facilitare l'assistenza nei limiti consentiti dalla legge per adempiere agli scopi dell'Intesa.

4. Malgrado ogni altra previsione di cui all'Intesa, l'Ontario Securities Commission non disporrà e non presterà assistenza nel ricevere testimonianze obbligatorie sotto giuramento, se non in conformità con le disposizioni di cui alla Charter of Rights and Freedoms Canadese.

Articolo 3: Principi generali

1. L'Intesa consiste in una dichiarazione di intenti delle Autorità relativa allo scambio d'informazioni fra esse.

2. L'Intesa non determina la creazione di obblighi giuridici ai sensi del diritto interno e non conferisce, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, diversa dalle Autorità predette, il diritto di ottenere, eliminare od escludere qualsiasi informazione o di opporsi all'esecuzione di una richiesta d'assistenza ai sensi dell'Intesa.

3. L'assistenza di cui all'Intesa può essere negata quando:

- a) l'esecuzione della richiesta pregiudichi l'integrità, la sicurezza, l'ordine pubblico e gli interessi economici fondamentali del paese dell'Autorità interpellata;
- b) la richiesta non è conforme alle previsioni di cui all'Intesa;

- c) le informazioni richieste riguardano fatti che si sono verificati prima dell'entrata in vigore dell'Intesa;
- d) un procedimento penale ha già avuto inizio nel paese dell'Autorità interpellata, basato sugli stessi fatti e nei confronti delle stesse persone, o le stesse persone sono già state condannate dalle competenti Autorità dello Stato dell'Autorità interpellata, a meno che l'Autorità richiedente possa dimostrare che l'intervento o le sanzioni richieste in tale tipo di procedimento non siano un duplicato di un provvedimento giudiziario o di sanzioni applicate nello Stato dell'Autorità interpellata;
- e) l'esecuzione della richiesta comporti che l'Autorità interpellata agisca in modo da violare le proprie leggi nazionali.

Articolo 4: Richiesta di assistenza

1. Le richieste di assistenza devono essere fatte per iscritto ed indirizzate agli uffici dell'Autorità interpellata, indicata nell'Allegato A.

2. La richiesta di assistenza dovrà contenere:

- a) le informazioni richieste dall'Autorità richiedente;
- b) una descrizione generale del problema oggetto della richiesta e i motivi per i quali la stessa è fatta;
- c) i soggetti che sono in possesso delle informazioni richieste o i luoghi ove tali informazioni possono essere ottenute, ove l'Autorità richiedente ne è a conoscenza;
- d) le questioni legali connesse con l'oggetto della richiesta;
- e) i tempi richiesti per la risposta.

3. Nei casi d'urgenza, le richieste d'assistenza e le risposte saranno considerate sulla base di procedimenti abbreviati o tramite forme di comunicazione diverse dallo scambio di lettere, effettuate le quali tutte le comunicazioni saranno confermate nei modi previsti dal presente articolo.




Articolo 5: Esecuzione delle richieste

1. Nel formulare la richiesta per l'assistenza, l'Autorità richiedente può indicare la persona che essa desidera che renda una dichiarazione.
2. La dichiarazione di qualsiasi soggetto sarà ricevuta secondo i principi e le modalità previste per le indagini o per altri procedimenti propri del Paese dell'Autorità interpellata. Una persona la cui dichiarazione sia ottenuta in seguito ad una richiesta avrà diritto di avvalersi dell'assistenza di un legale, nel corso dell'audizione.
3. Pur non rientrando nella normale prassi, se l'Autorità interpellata acconsente, un rappresentante dell'Autorità richiedente può essere presente quando una dichiarazione viene resa e può avanzare la richiesta di formulare delle domande specifiche.
4. Se l'Autorità interpellata acconsente, la dichiarazione verrà trascritta.
5. L'accesso all'informazione detenuta dall'Autorità interpellata verrà consentito su richiesta dell'Autorità richiedente.

Articolo 6: Uso Consentito delle Informazioni

1. L'Autorità richiedente può utilizzare le informazioni fornite unicamente:
 - a) per gli scopi definiti nella richiesta e ciò al fine di assicurare il rispetto e la repressione delle violazioni di leggi e dei regolamenti dell'Autorità richiedente, incluso il rispetto delle norme specificate nella richiesta e delle altre norme ad esse relative; oppure
 - b) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, per gli scopi che rientrano nel quadro generale dell'uso specificato nella richiesta e in conformità con l'articolo 2, paragrafo 1, ivi compresa una indagine volta a determinare se una persona ha violato le leggi o i regolamenti così come definiti all'articolo 1, paragrafo 1 (h) dello Stato dell'Autorità richiedente.
2. L'Autorità richiedente non utilizzerà le informazioni ricevute per scopi differenti da quelli previsti dal paragrafo 1 del presente Articolo, a meno che abbia previamente informato delle



proprie intenzioni l'Autorità interpellata e che la stessa non abbia obiettato al diverso uso di dette informazioni. Se in tali circostanze, l'Autorità interpellata si oppone all'uso delle informazioni per scopi diversi da quelli stabiliti nel paragrafo 1 di questo Articolo, essa può assoggettare l'uso delle informazioni a specifiche condizioni. Se l'Autorità interpellata si oppone all'uso delle informazioni, le Autorità si consulteranno, ai sensi dell'articolo 8, in merito alle ragioni del rifiuto e alle circostanze in cui l'uso delle informazioni potrebbe invece essere concesso.

Articolo 7: Riservatezza delle richieste

1. Ciascuna Autorità dovrà tenere riservate, nella misura consentita dalla legge, le richieste fatte nell'ambito dell'Intesa, i loro contenuti, le informazioni raccolte in risposta alle richieste e qualunque altra questione derivante dall'applicazione dell'Intesa, comprese le consultazioni tra le Autorità.

2. Le Autorità terranno riservata, nella misura consentita dalla legge, qualunque informazione ricevuta conformemente all'Intesa nei termini di questo paragrafo, ad eccezione del caso in cui le informazioni fornite debbano essere rivelate per la realizzazione degli scopi per i quali sono state richieste, conformemente all'articolo 6. Le Autorità possono, di comune accordo, fare un'eccezione ai principi affermati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nei limiti della legge applicabile a ciascuna Autorità.

3. Non appena l'Autorità richiedente avrà risolto la questione per la quale l'assistenza è stata richiesta ai sensi dell'Intesa, essa restituirà all'Autorità interpellata, nella misura consentita dalla legge, tutti i documenti e le copie non diffusi in base al procedimento di cui all'articolo 6 o altro materiale di diffusione del contenuto di detti documenti, diverso dal materiale che sia emanazione dell'attività deliberativa o di un processo analitico interno dell'Autorità richiedente.

4. I documenti o il materiale fornito da una Autorità in risposta di una richiesta ai sensi dell'Accordo e tutto il materiale volto alla diffusione del contenuto dei citati documenti, diverso dal materiale il quale è emanazione dell'attività deliberativa o di un processo analitico interno della Autorità richiedente, non diviene proprietà dell'Autorità richiedente e deve essere restituito alla Autorità interpellata senza ritardo, su domanda, nella misura consentita dalla legge del Paese dell'Autorità richiedente, a condizione che sia fatta solo se l'Autorità interpellata ha ragione di credere che le informazioni saranno diffuse o possano venire diffuse o



utilizzate in modo non conforme all'articolo 6.

Articolo 8: Controversie e consultazioni

1. In caso di controversia circa il significato di un termine usato nell'Intesa, le Autorità definiranno i termini in questione con mutuo accordo.

2. Le Autorità si consulteranno con riferimento all'Intesa allo scopo di migliorarne l'operatività e di risolvere eventuali questioni che potrebbero sorgere. In particolare, su richiesta, esse si consulteranno nel caso di:

- a) rifiuto da parte di un'Autorità a dare esecuzione ad una richiesta di informazioni per i motivi indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 3, oppure
- b) cambiamenti nella condizione dei mercati o delle attività sui mercati stessi, oppure delle leggi o dei regolamenti menzionati nel paragrafo 1 lettera h dell'articolo 1, oppure qualsiasi altra difficoltà che renda necessario modificare od ampliare la presente Intesa per il raggiungimento del suo scopo.

3. Le Autorità possono accordarsi sulle modalità atte a facilitare l'attuazione dell'Intesa.


4. Ciascuna condizione dell'Intesa può essere modificata, o abrogata mediante mutuo consenso.

Articolo 9: Assistenza non richiesta

1. Ciascuna Autorità, nei limiti consentiti dalla normativa, compirà ragionevoli sforzi per fornire all'altra Autorità qualsiasi informazione di cui venga in possesso e che dia ragione di sospettare la violazione di una legge o di un regolamento dell'altra Autorità.

Articolo 10: Ripartizione dei Costi

1. Se l'Autorità interpellata riterrà di dover sopportare costi rilevanti per dare esecuzione ad una richiesta di assistenza ai sensi dell'Intesa, l'Autorità interpellata e l'Autorità richiedente si accorderanno per la ripartizione dei costi stessi prima di procedere a dar corso alla richiesta di assistenza.



Articolo 11: Diritto internazionale

1. L'entrata in vigore dell'Intesa non pregiudicherà le rispettive posizioni delle Autorità e dei rispettivi governi riguardanti il diritto internazionale applicabile alle procedure volte ad ottenere informazioni in altri Paesi, come previsto all'articolo 3.

Articolo 12: Entrata in vigore

Questo Memorandum d'Intesa entrerà in vigore dalla data della sua stipula da parte dell'Ontario Securities Commission e della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.


Articolo 13: Recesso

L'Accordo rimarrà in vigore fin tanto che una delle due Autorità non abbia comunicato con un preavviso di 30 giorni all'altra Autorità che l'Intesa non è da considerarsi più applicabile ad essa. Se una Autorità effettua tale comunicazione, l'Accordo continuerà ad avere effetto rispetto alle richieste di assistenza avanzate prima della data della notifica succitata e sino a quando l'Autorità richiedente non abbia concluso l'esame del caso per il quale è richiesta l'assistenza.

Firmato a Tokyo in data *19 ottobre 1994*

ONTARIO SECURITIES
COMMISSION

da



Edward Waitzer
Presidente

COMMISSIONE NAZIONALE PER
LE SOCIETA' E LA BORSA

da



Enzo Berlanda
Presidente

ALLEGATO A

Gli uffici di collegamento delle Autorità, ai sensi dell'Accordo, sono:

Per la Ontario Securities Commission:

Suite 1800, 20 Queen Street West
Toronto, Ontario M5H 3S8
CANADA

Tel. (1416) 593-8156

Fax. (1416) 593-8321

All'attenzione del Direttore [del Servizio Ispettivo] *generale* 

Per la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa:

Via Isonzo 19/D
00198 Roma
ITALY

Tel. (396) 84771

Fax (396) 8416703

All'attenzione del Capo dell'Ufficio
Relazioni Internazionali